

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29778 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udiienza: 16/04/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Lu Jiquan nato a Zhejiang (CINA) il 29/12/1981

Lu William nato a Cinquefrondi il 31/05/2004

avverso l'ordinanza del 14/01/2026 del Tribunale di Reggio Calabria

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

sentiti il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito il difensore avvocato Andrea Alvaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria adito nell'interesse di Jiquan LU e William LU avverso il decreto, emesso il 21 novembre 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Palmi aveva disposto, nei confronti dei medesmi, sottoposti ad indagini per aver compiuto, nelle rispettive qualità e di amministratore di fatto della prima società e di rappresentante legale della seconda, atti fraudolenti sui beni della società denominata Moda Cina s.r.l. al fine di sottrarli al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, trasferendo detti beni nella disponibilità di altra società, denominata Modo Cina s.r.l. il sequestro preventivo ai fini della confisca, ex artt. 322-*ter* cod. pen. e

12-*bis* d.lgs n. 74 del 2000, e 321, comma 2, cod.proc.pen. del profitto o del prezzo del reato fino alla concorrenza dell'importo di euro 301.633,36, delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari intestati o cointestati ai predetti - oltre che alla società Modo Cina s.r.l. - titoli, azioni, beni mobili e immobili con possibilità di sequestrare tali beni anche per equivalente, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. Andrea Alvaro, Jiquan LU e William LU hanno proposto, in un unico atto, ricorsi per Cassazione identici, deducendo quattro motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 125, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 11 e 12-*bis* del d.lgs n. 74 del 2000, nonché all'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento alla erronea individuazione e quantificazione del profitto del reato.

Si deduce che l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo che il profitto del reato di cui all'art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, si individua nel valore dei beni che costituiscono l'oggetto materiale della condotta fraudolenta (si cita Sez. 5, n. 32018 del 2019., Sez. 3, n. 40534 del 2015), lo ha disapplicato confermando il sequestro in misura pari al debito tributario, quantomeno in attesa di una perizia di stima, sulla base di un criterio meramente presuntivo, così incorrendo in un primo *error in iudicando*; inoltre l'affermazione secondo cui l'operazione fraudolenta non mirava a sottrarre la singola merce ma a continuare a operare sul mercato con una società i cui guadagni non sarebbero stati sottoposti ad azioni esecutive, confonde il movente della condotta e gli eventuali ipotetici guadagni derivanti dalla nuova attività economica, con il profitto del reato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 125, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del *fumus commisi delicti*, per essere stata resa una motivazione meramente apparente, nonostante le fatture e la documentazione contabile prodotta davanti al Tribunale del riesame dalle quali emergeva che la seconda società (Modo Cina s.r.l.) era stata costituita mesi prima delle vicende un discorso, elementi del tutto svalutati sul presupposto di un difetto di specifica inerenza alle merci presenti nella sede dell'esercizio commerciale, oltretutto in esito a un ragionamento esprimente una macroscopica inversione dell'onere della prova.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 125, cod. proc.

pen. per essere stata resa una motivazione meramente apparente in ordine alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Jinquan LU.

Si deduce che davanti al Tribunale del riesame era stata prodotta una memoria difensiva con la quale si evidenziava come il ruolo di quest'ultimo fosse quello di dipendente della Moda Cina s.r.l., con mansioni di responsabile del punto vendita, per cui le condotte a lui attribuite erano compatibili con tale qualifica, esclusa una ingerenza gestoria tipica dell'amministratore di fatto, mentre era congetturale l'affermazione che fosse un ideatore della nuova società Modo Cina s.r.l., censure alle quali non è stata data risposta.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 12-*bis* del d.lgs n. 74 del 2000, nonché dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla dedotta natura sussidiaria del sequestro per equivalente.

Si deduce che i giudici della cautela hanno completamente omesso di verificare se il profitto diretto del reato fosse ancora reperibile nel patrimonio della società Modo Cina s.r.l., presupposto indefettibile per giustificare il ricorso al sequestro per equivalente sui beni personali degli indagati.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare l'ordinanza impugnata in quanto in materia di reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere anche una natura mista prevedendo in via principale la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente, accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente; mentre i restanti profili di ricorso sono attinenti a vizi motivazionali, non ammessi contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare prioritariamente in ordine logico, al di là della loro intitolazione, deducono, nella sostanza, dei vizi motivazionali, per di più spesso trascendendo in vere e proprie istanze rivalutative del materiale indiziario.

2.1. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così

radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). La giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).

Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di inammissibilità dei suddetti motivi.

2.2. Il secondo motivo lamenta la mera apparenza della motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, atteso che la seconda società (Modo Cina s.r.l.) sarebbe stata costituita mesi prima dell'asserita condotta fraudolenta, ma in concreto attacca, peraltro in termini generici e del tutto assertivi, la coerenza, logicità e completezza della motivazione, che avrebbe svalutato gli elementi addotti dalla difesa, in specie alcune produzioni documentali comprovanti la circostanza, dunque censura una motivazione certamente non apparente. Come del resto si apprezza a pagina 1 dell'ordinanza impugnata (che a sua volta richiama le pagine 4 e 5 del decreto di sequestro), dove si evidenzia che, al di là della limitata documentazione prodotta, risulta dall'accesso degli operanti e dalle verifiche da questi effettuate che la nuova società operava negli stessi locali di quella in verifica, che vi erano gli stessi dipendenti, che medesime erano le insegne e cartelloni pubblicitari, per cui, in definitiva, la nuova società aveva rilevato del tutto l'attività della Moda Cina, che, per di più, l'ultimo giorno in cui la società Moda Cina, sottoposta ad accertamenti tributari, aveva comunicato i corrispettivi era l'8 agosto 2025, il giorno dopo l'esecuzione del primo sequestro, per cui l'asserita successione si sarebbe verificata il giorno successivo al primo decreto, che, soprattutto, la merce venduta da Modo Cina s.r.l. era la stessa nella disponibilità della Moda Cina s.r.l., non essendovi alcuna prova che la merce esposta, identica a quella presente sino al giorno prima del passaggio di consegne, fosse stata invece acquistata da Modo Cina s.r.l. già dal gennaio 2025, elementi complessivamente in grado di superare lo standard probatorio del *fumus* richiesto per l'applicazione

delle misure cautelari reali.

2.3. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo incentrato sulla qualifica di amministratore di fatto attribuita a Jinquan LU.

L'ampia motivazione offerta, anche sul punto, dall'ordinanza impugnata, sulla base del materiale indiziario richiamato, di cui peraltro si propone una inammissibile rivalutazione, esclude la ricorrenza del dedotto vizio omissivo motivazionale. A pagina 3 dell'ordinanza censurata si legge una puntuale confutazione degli argomenti difensivi, osservato che il ricorrente Jinquan LU era sempre presente negli stessi spazi commerciali che prima erano di Moda Cina s.r.l. e poi di Modo Cina s.r.l., che dava direttive ai dipendenti, che aveva sottoscritto in passato verbali di sequestro di materiale pirotecnico, che il 29 settembre 2025 era stato delegato dal rappresentante legale della società a occuparsi di tutte le operazioni relative alla sospensione dell'attività della prima società e, oltretutto, il legale rappresentante della società subentrante era proprio il figlio dell'odierno ricorrente, che infine il veicolo intestato alla società era stato poi trasferito in proprietà al ricorrente.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Nel provvedimento impugnato si afferma che, non essendo accertato il valore esatto dei beni sottratti, la cessione simulata avendo avuto ad oggetto non soltanto i beni esposti nella rivendita commerciale ma il trasferimento dell'intero compendio aziendale - al fine di consentire alla nuova società di operare libera da azioni esecutive volte al soddisfacimento del credito erariale - sia legittimo, in attesa di una perizia di stima che accerti il valore effettivo dei beni, il sequestro preventivo in misura corrispondente all'intero ammontare del debito tributario rimasto inadempito.

Tuttavia, trattandosi nel caso in esame di sequestro finalizzato alla confisca, ex art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto o del prezzo del reato (alle pagg. 9 e 10 del provvedimento genetico vi è un equivoco riferimento al tipo di sequestro, di cui è pertanto esclusa la natura impeditiva ipotizzata nelle conclusioni del Procuratore Generale), è a questo parametro che deve farsi riferimento, non essendo previsto dalla legge il ricorso a criteri alternativi per la determinazione del *quantum* confiscabile e di conseguenza cautelativamente vincolabile ai sensi dell'art 321, comma 2, cod. proc. pen. Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui «in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempito, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene

perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere» (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust Rv. 265036 - 01. In senso conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 28691 del 21/03/2024, Rossi; Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251 - 01; Sez. 5, n. 38140 del 12/07/2024, Boat Service; Sez. 2, n. 16538 del 25/02/2022, Cellino).

3.2. Tali affermazioni sono coerenti con la struttura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il profitto del reato va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il Fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, poiché già la sottrazione in sé integra la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 33184 del 12/6/2013, Abrusci, Rv. 256850). E la ricostruzione relativa al profitto del reato in esame trova conferma nella analisi della natura della fattispecie, costruita, appunto, come reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, Stassi, Rv. 272505, che ha precisato la configurabilità del reato anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa).

3.3. Per quanto riguarda, dunque, l'ordinanza impugnata, è evidente che la motivazione andrà ricalibrata correggendo il presupposto argomentativo errato e rapportando il *quantum* confiscabile al profitto del reato posto in essere dagli indagati, loro provvisoriamente ascritto, costituito - come correttamente rilevato nel decreto di sequestro (vedi pag. 9), salvo poi non farne discendere le logiche conseguenze nella parte dispositiva - dalle somme di denaro e dai beni nella disponibilità della società Modo Cina s.r.l., atteso che tali beni sono stati fraudolentemente sottratti alle pretese creditorie dell'Erario.

Nel caso di specie, il bene sottratto fraudolentemente alla garanzia fiscale è, come detto, in primo luogo la rivendita commerciale di beni vari, con sede operativa in Taurianova, presso il Parco Commerciale La Cometa, (ed i beni mobili ad essa connessi), di fatto ceduta dalla società Moda Cina s.r.l. alla Modo Cina s.r.l., proprio attraverso la dismissione dell'azienda.

4. Il quarto motivo, col quale si denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla dedotta natura sussidiaria del sequestro nella misura in cui è stato disposto direttamente per equivalente senza considerare la possibilità del sequestro diretto, è assorbito in quanto presuppone l'accertamento della misura del profitto confiscabile.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterrà ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente